



REPUBBLICA ITALIANA

In Nome del Popolo Italiano

La Corte dei Conti

Sezione Giurisdizionale d'Appello per la Regione Siciliana

composta dai signori magistrati:

dott. Vincenzo Lo Presti Presidente

dott. Giuseppe Colavecchio Consigliere relatore

dott. Marco Smioldo Consigliere

dott. Francesco Albo Consigliere

dott.ssa Giuseppa Cernigliaro Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA N. 11/A/2025

nel giudizio di appello in materia di responsabilità amministrativa

iscritto al n. 6954 del registro di segreteria, depositato in data

16/4/2024, promosso da

- Canonico Carmine, nato a Monteforte Irpino, l'1/8/1947,

rappresentato e difeso dall'avv. Stefano Polizzotto, giusta procura in

atti, con domicilio digitale stefano.polizzotto@cert.avvocatitermini.it;

contro

- Ufficio di procura generale presso la Sezione giurisdizionale d'appello

della Corte dei conti per la Regione Siciliana in persona del titolare

dell'ufficio pro tempore;

- Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei

conti per la Regione Siciliana in persona del procuratore regionale pro

tempore;

avverso

la sentenza n. 112 del 2024, emessa dalla Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Siciliana e depositata in data 11/3/2024.

Letti gli atti ed i documenti di causa.

Uditi, nella pubblica udienza del 5/12/2024, il relatore cons. Giuseppe Colavecchio, l'avv. Stefano Polizzotto per Canonico Carmine e il pubblico ministero dott.ssa Maria Luigia Licastro, vice procuratore generale.

Ritenuto in

FATTO

1. La Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Siciliana, con atto di citazione depositato in segreteria in data 16/6/2023 e ritualmente notificato, a seguito di apposita segnalazione, conveniva in giudizio Canonico Carmine per essere condannato al pagamento della somma di euro 46.095,52, oltre rivalutazione monetaria e interessi, a titolo di danno erariale patito da Sicilia Digitale s.p.a., società *in house* della Regione Siciliana, nonché alle spese di giudizio da liquidarsi in favore dello Stato, allorché ricopriva la carica di amministratore unico della predetta società.

1.1. L'organo requirente, dunque, contestava due poste di danno, una di euro 43.455,17, per rimborsi non dovuti a seguito di trasferte non effettuate nel periodo da agosto 2019 a maggio 2021, e l'altra di euro 2.640,35, per illecita attività negoziale per indebiti pagamenti.

1.1.1. L'attore pubblico premetteva, con riferimento alla spese

di trasferta, che Canonico provvedeva ad approvarle e liquidarle autonomamente, tramite bonifici bancari, senza alcuna apposizione, preventiva o successiva, di pareri di regolarità contabile e/o amministrativa da parte di terzi, talvolta addirittura prima della loro effettuazione, tanto che già nel dicembre 2019 il revisore dei conti e il direttore amministrativo gli segnalavano, senza alcun riscontro, “*di regolarizzare meglio le modalità di rimborso*”.

Le contestazioni attoree su tale voce di danno, analiticamente indicate nell’atto di citazione in apposite tabelle, con riepiloghi mensili, riguardavano:

- 115 trasferte mai effettuate (tragitti di andata e ritorno in giornata) per un totale di euro 31.815,39, nonché 68 trasferte solo parzialmente effettuate (tragitti di andata e ritorno, di cui uno solo effettuato) per un totale di euro 9.286,68, a seguito di rimborsi chilometrici sulla tratta Catania (ove risiedeva) – Palermo (luogo di lavoro), come si evinceva dall’esame dei tabulati telefonici e dall’aggancio delle cellule telefoniche del gestore del servizio delle sim delle utenze mobili in uso allo stesso (tabulati telefonici acquisiti nell’ambito del procedimento penale n. 10396/2021 e informativa della Guardia di finanza prot. n. 0308310 del 23/5/2023 trasmessa a seguito di delega di indagini del 16/5/2023 da parte del pubblico ministero contabile);

- 20 ipotesi di spese per vitto/alloggio sopra la soglia minima consentita di euro 65,00, come fissata dal relativo regolamento del 2014 (articolo 6), per un danno di euro 1.007,20;

- rimborsi per spese non inerenti per euro 1.813,10: euro 70,00 per 1

caso di spesa riferita ad un soggetto terzo; euro 90,50 per 4 casi in cui le spese di vitto, pur mentendosi entro la soglia consentita, riguardavo più persone, oltre al Canonico; euro 195,50 per 2 ipotesi di spese doppiamente rendicontate; euro 450,00, per 17 ipotesi di spese di vitto non riferite ad esigenze di servizio (acquisto di cialde di caffè).

Alcune delle suddette spese risultavano da fatture direttamente intestate alla società Sicilia Digitale s.p.a. e addebitate sui conti societari, quindi, neanche oggetto di specifiche richieste di rimborso.

1.1.2. Con riferimento all'illecita attività negoziale, il pubblico ministero contestava che il Canonico aveva corrisposto, ai due membri esterni di apposita commissione giudicatrice (gen. Umberto Rocco e col. Renato Giovannelli), nominati con determina n. 1478 del 28/5/2019, tra l'altro in violazione dell'articolo 77 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, compensi superiori a quelli indicati nella citata determina, rispettivamente di euro 3.508,77 (in luogo di euro 2.000,00) e di euro 2.631,58 (in luogo di euro 1.500,00).

1.2. L'elemento soggettivo dell'illecito erariale contestato veniva individuato nel dolo, stante la reiterazione delle spese indebite e l'evidente pagamento di compensi non dovuti, con una modalità di gestione insensibile alle regole di buona amministrazione.

1.3. L'organo requirente, inoltre, analizzava analiticamente le deduzioni difensive presentate dal Canonico, a seguito delle quali espletava un supplemento istruttorio tramite la Guardia di finanza, a cui conferiva il compito di relazionare sulle contestazioni sollevate dal consulente di parte sull'utilizzo dei tabulati telefonici.

2. La locale Sezione territoriale, con la sentenza n. 112 del 2024,

rigettata la richiesta di sospensione del giudizio in attesa della conclusione di quello penale pendente presso il Tribunale di Palermo, accoglieva, con ampia motivazione, integralmente la domanda attorea e condannava Canonico Carmine a rifondere a Sicilia Digitale s.p.a. il danno erariale di euro 46.095,52, oltre agli accessori di legge.

Circa la ricorrenza dell'elemento soggettivo dell'illecito erariale, riteneva sussistente il dolo per la condotta volta ad ottenere il rimborso per le spese di trasferta mai effettuate, nonché per il pagamento di compensi maggiori rispetto a quelli pattuiti ai membri esterni della commissione aggiudicatrice; qualificava, invece, come gravemente colposa la condotta riguardante il resto delle contestazioni.

3. Canonico Carmine, avvalendosi del patrocinio dell'avv. Stefano Polizzotto, con atto di appello depositato in data 16/4/2024, chiedeva la riforma della suddetta sentenza e in subordine la riduzione del danno.

3.1. Con il primo motivo di impugnazione, l'appellante lamentava, sotto diversi profili, *“erroneità della sentenza - insussistenza dell'elemento oggettivo del danno erariale patrimoniale”*.

3.1.1. Sosteneva che l'effettuazione delle trasferte non necessitava di alcuna preventiva autorizzazione e che, comunque, non si era sottratto ad alcun controllo interno poiché, prima della liquidazione delle spese, depositava, mensilmente, presso gli uffici amministrativi la documentazione a supporto per consentire i controlli interni (articoli 2, 4, e 5 del relativo regolamento), ma nessun rilievo era

stato mai mosso; inoltre, solo nei casi in cui era stata stipulata una convenzione da parte di Sicilia Digitale con la ditta emittente la fattura, provvedeva al pagamento diretto per il rimborso di spese di vitto e alloggio, tenuto conto che nella citata convenzione si stabilivano tariffe più vantaggiose e pagamenti senza I.V.A., con evidenti ricadute positive per le casse pubbliche.

3.1.2. Le risultanze degli accertamenti delle celle telefoniche rispetto al numero 3403717*** non erano attendibili poiché utilizzava altro numero telefonico 3318800***, addirittura con maggiore frequenza, non oggetto di alcuna verifica; ciò aveva, certamente, determinato *“in molti casi le presunte anomalie di trasferte mai effettuate, o effettuate parzialmente”*.

3.1.3. Anche gli accertamenti sul primo numero 3403717*** erano palesemente errati, nonostante il supplemento di indagine delegato alla Guardia di finanza dalla Procura contabile, in quanto si fondavano su analisi che non potevano assurgere a valida e certa fonte di prova, essendo basati su tabulati *“tradizionali”* che individuavano il posizionamento dell'apparato di un soggetto solo nel momento in cui riceveva o effettuava una chiamata; all'uopo, richiama la sentenza n. 8968 del 2022 della Corte di cassazione, Sezione V penale.

Richiama, altresì, la consulenza tecnica resa dal dott. Licciardello, analista di *intelligence* e geopolitica presso AIAIG di Roma, nonché componente del gruppo di analisi antiterrorismo presso OSINT Italia, unitamente al perito informatico Nicoletti, depositata nel giudizio di primo grado, nonché la controperizia redatta dagli stessi

professionisti avverso il supplemento istruttorio delegato alla Guardia di finanza; secondo i suddetti periti *“non è possibile determinare l'esatta posizione e gli spostamenti (c.d. tracciamento) di un soggetto analizzando le celle telefoniche di aggancio dell'apparato cellulare, come riportate nei relativi tabulati prodotti”* in atti; ne conseguiva che non si potevano accertare, con assoluta certezza e coerenza, *“né con ipotetica ed immaginaria approssimazione gli spostamenti di un soggetto ancorché sul raggio di operatività di 200 km, sulla scorta di un tabulato riportante unicamente il posizionamento dell'apparato al momento della ricezione o dell'effettuazione di una chiamata, non essendo il tipo di tabulato prodotto dalla Procura idoneo alla formazione di qualsivoglia prova il riferimento al caso di specie”* e ciò anche in ossequio all'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2021, convertito dalla legge 23 novembre 2021, n. 178 (Corte di cassazione, sentenza n. 12771 del 2023), con conseguente venir meno dell'onere probatorio incombente sull'attore (Corte dei conti, sezione Piemonte, sentenza n. 126 del 2022).

Lamentava, inoltre, che la sua presenza in sede risultava dalla documentazione agli atti della società che la Procura aveva ommesso di acquisire e che le dichiarazioni di alcuni dipendenti, secondo le quali era in sede solo due volte a settimana, generalmente il martedì e il mercoledì, erano generiche e non riferite *“a episodi e/o giorni specifici”*.

3.1.4. Con riferimento alle contestazioni riguardanti il disconoscimento del viaggio effettuato sulla tratta Palermo-Catania, ovverosia quella di rientro al proprio domicilio, *“(precisamente n. 46)”*,

evidenziava di avere ridotto al minimo la permanenza nel capoluogo regionale, come evincibile dalle richieste di rimborso per l'alloggio; aggiungeva che, ove la contestazione si basava sul mancato ed erroneo rilevamento della cellula telefonica, si doveva ritenere effettuato il percorso ove *“non si riscontri per il medesimo giorno la relativa richiesta di rimborso dell'alloggio”*.

Sosteneva che: *“a tal fine, è stato depositato in atti un riesame dettagliato delle stesse celle telefoniche verificate dalla Procura da cui si evince chiaramente l'errore di valutazione, risultando chiaramente che le tratte di rientro sono state tutte effettuate. Dalla predetta analisi, fatta sui tabulati della Guardia di Finanza, risulta che tutte le tratte andata e ritorno sono state regolarmente effettuate come meglio specificato nell'allegato”*.

3.2. Con il secondo motivo di impugnazione lamentava *“erroneità della sentenza - omessa pronuncia su una delle voci che compongono il danno erariale”*.

Il danno erariale di euro 41.102,07, relativo all'indebita percezione di rimborsi, sarebbe stato parametrato, con riferimento alle tratte contestate Catania/Palermo e Palermo/Catania, su km 409, calcolati sulla base delle tabelle A.C.I., senza considerare che nulla vietava che il rimborso fosse parametrato sui chilometri effettivi percorsi; all'uopo, l'appellante sosteneva che la distanza tra il suo domicilio in Aci Castello, in provincia di Catania, e quello della sede aziendale era pari a km 470, con la conseguenza che *“circa € 10.000,00 [...] non possono essere imputati alla voce di danno, perché*

oggettivamente insussistente”.

Il domicilio in Aci Castello, sebbene differente dalla residenza in Catania, era rimasto invariato nel tempo, come evincibile dall’attestato di congedo dal Corpo della Guardia di finanza del 3/10/2016 e dal verbale di ricezione denuncia alla Questura di Catania del 22/10/2022.

Su tale punto, il giudice di primo grado aveva omesso ogni pronuncia.

3.3. Con il terzo motivo di impugnazione lamentava *“erroneità della sentenza - insussistenza sotto altro profilo dell’elemento oggettivo: danno erariale patrimoniale”.*

3.3.1. Con riferimento a n. 20 casi di *“spese vitto sopra soglia”* per euro 1.007,10, per n. 1 caso di *“spesa doppiamente rendiconta”* per euro 195,50, per n. 1 caso di *“spesa riferita a soggetti terzi”* per euro 70,00, per n. 4 casi di *“spese sottosoglia”* ma relative a più persone per euro 90,50, evidenziava che trattavasi di spese di rappresentanza, come ritualmente documentato, *“in quanto effettuate per soggetti terzi che risultavano essere collegati per ragioni di lavoro alla Società”*; in particolare, a titolo esemplificativo, menzionava le spese per i dirigenti di Liguria Digitale durante il loro soggiorno palermitano per motivi di lavoro.

Al più, poteva trattarsi di mere irregolarità fiscali, come anche sostenuto dal revisore legale, dott. Toscano, nella nota del 17/6/2021.

3.3.2. Con riferimento alla spesa di euro 450,00, relativa all’acquisto di cialde, sosteneva che in data 5/6/2019 aveva stipulato, in assoluta buona fede, un contratto di comodato d’uso gratuito con la

ditta Stima s.r.l. per una macchina del caffè da collocarsi, presso la sede della società e gestita dalla segreteria a servizio dei dipendenti.

4. Con il quarto motivo di impugnazione lamentava *“erroneità della sentenza - insussistenza sotto alto profilo dell’elemento oggettivo del danno erariale patrimoniale”*.

Con riferimento ai maggiori emolumenti, pari ad euro 2.640,35, elargiti ai due componenti esterni la commissione aggiudicatrice, in disparte la loro competenza in materia di gestione del personale e dei servizi fiscali, tributari e di bilancio, contrariamente a quanto sostenuto nella sentenza impugnata, ne affermava la legittimità poiché le somme previste in contratto erano state stabilite al netto degli oneri fiscali e del rimborso delle spese.

Del resto, sulle fatture emesse dai citati componenti esterni era stato anche apposto il visto per la liquidazione da parte del responsabile dell’Ufficio affari generali e legali.

3.5. Con il quinto motivo di impugnazione lamentava l’insussistenza dell’elemento soggettivo del dolo e della colpa grave.

Il proprio comportamento, infatti, era stato sempre caratterizzato da assoluta buona fede e al più poteva ravvisarsi *“una leggerezza che potrebbe essere qualificata colpa lieve, ma giammai una colpa grave o addirittura il dolo per le ragioni su rilevate”*.

4. L’appellante depositava, in data 25/9/2024, la consulenza peritale del dott. Licciardello del 10/9/2024 nella quale, ancora una volta, si evidenziava l’inattendibilità dei tabulati tradizionali per verificare gli spostamenti contestati poiché, anche in assenza di dati

riguardanti gli “*agganci multimediali*”, non era possibile rilevare con sufficiente certezza la posizione del soggetto fruitore dell’apparato mobile solo in base alle chiamate effettuate o ricevute, poiché tra l’una e l’altra potevano trascorre anche diverse ore durante le quali era, comunque, avvenuto lo spostamento.

5. L’Ufficio di procura generale presso questa Sezione giurisdizionale d’appello nelle conclusioni depositate in data 21/10/2024, confutando analiticamente i singoli motivi di impugnazione, chiedeva il rigetto dell’appello e la conferma della sentenza impugnata.

6. L’appellante depositava, in data 14/11/2024, memoria difensiva nella quale confutava le conclusioni dell’Ufficio di procura generale.

In particolare, dopo avere richiamato e ribadito i motivi di impugnazione, si soffermava sulla voce di danno riguardante le trasferte per sostenere che a fronte delle analitiche censure contenute nell’atto di appello avverso l’operato della Guardia di finanza circa l’uso dei tabulati telefonici, ulteriormente suffragate dalla perizia depositata in data 25/9/2024, la Procura voleva provare l’assunto accusatorio sulla base di dichiarazioni di dipendenti di Sicilia Digitale s.p.a., di contenuto generico e non riferite a singoli episodi; dalla consulenza emergeva che a fronte di “*187 reports contestati*”, ben 168 dimostravano inoppugnabilmente l’effettuazione delle trasferte, essendo stata fornita la prova “*della presenza di una corrispondente cella di aggancio*”; per le restanti 19 tratte contestate, invece, “*non si è*

rilevata la prova contraria inconfutabile, pur contestandone la affidabilità del metodo di rilievo”.

Concludeva che “per quanto rilevato, pertanto, la sentenza va annullata nella parte in cui include le predette 168 tratte, con conseguente riduzione del danno complessivo in favore di Sicilia Digitale S.p.A.”.

7. All’udienza del 5/12/2024, le parti discutevano la causa e reiteravano le conclusioni contenute nei rispettivi scritti.

Considerato in

DIRITTO

1. La Sezione di primo grado, con la sentenza in questa sede impugnata, in integrale accoglimento della domanda del pubblico ministero, ha condannato Canonico Carmine, amministratore unico di Sicilia Digitale s.p.a., al pagamento della somma complessiva di euro 46.095,52, di cui euro 43.455,17 per rimborsi non dovuti ed euro 2.640,35 per illecita attività negoziale, a favore della predetta società.

Canonico Carmine ha impugnato, formulando specifici motivi di doglianza, la predetta sentenza e ha chiesto, in via principale, di essere assolto da ogni contestazione, previa riforma della stessa, e, in via subordinata, la riduzione dell’addebito.

L’Ufficio di procura generale presso questa Sezione d’appello, nelle conclusioni agli atti di causa, dopo avere analiticamente confutato le doglianze dell’appellante, ha chiesto il rigetto dell’appello, con conferma della sentenza gravata.

2. Il primo motivo di impugnazione, rubricato “*erroneità della*

sentenza - insussistenza dell'elemento oggettivo del danno erariale patrimoniale", non è fondato.

2.1. La condanna del dott. Canonico ad opera del giudice di primo grado non è avvenuta per profili formali, attinenti alla procedura di rimborso, quanto per la riscontrata sussistenza di *"gravissime e sostanziali condotte illecite, di matrice senz'altro dolosa"*, come si legge in sentenza, connesse al rimborso di spese per missioni mai sostenute.

Dagli atti di causa emerge, infatti, che Canonico, sebbene ai sensi dell'articolo 2 del regolamento aziendale non necessitasse di alcuna autorizzazione preventiva per effettuare missioni, abbia ottenuto il rimborso di spese mai sostenute, costituendo tale circostanza il fulcro dell'illecito erariale delle contestazioni contenute nell'atto di citazione e confermate nella sentenza impugnata.

Non contestabile è, poi, che in taluni casi, individuati nell'atto di citazione, le fatture delle spese effettuate siano state intestate alla società e addebitate direttamente sul conto corrente di quest'ultima, senza la presentazione di alcuna richiesta di rimborso; tale circostanza costituisce un'evidente anomalia, tra l'altro non prevista dal regolamento aziendale, che non può trovare giustificazione per l'avvenuta stipula di apposite convenzioni con tariffe più vantaggiose - elemento, tra l'altro, sfornito di prova in questo giudizio - poiché tale *modus operandi* rende la condotta dell'amministratore unico scevra da ogni tipo di controllo.

Deve, inoltre, osservarsi, come sostenuto nell'atto di citazione e

come si ricava dalla lettura della documentazione acclusa nel fascicolo processuale, che il revisore dei conti e il direttore amministrativo, già dal mese di dicembre 2019, avevano segnalato all'amministratore unico la necessità di *“regolarizzare meglio le modalità di rimborso spese per come sino ad allora eseguite”* (si legga, poi, anche la nota del 30/11/2020 ove il revisore legale, dott. Salvatore Toscano, evidenzia una serie di anomalie nei rimborsi, nonché carenze documentali e rimborsi non dovuti poiché in contrasto con la normativa di settore, in particolare con la circolare regionale n. 5 del 6/5/2011; dello stesso tenore le note del 6/2/2020 e del 29/5/2020).

Sempre dagli atti di causa - in particolare dall'ordinanza n. 166 del 2022 del Tribunale di Palermo, sezione per il riesame dei provvedimenti cautelari personali e reali, che ha confermato a carico del Canonico il decreto di sequestro preventivo, emesso dal Giudice per le indagini preliminari, della somma di euro 43.256,67, in relazione al delitto di cui all'articolo 314 del codice penale - emerge che l'odierno appellante provvedeva, operando direttamente sui conti aziendali, all'autoliquidazione delle spese di trasferta.

2.2. Gli accertamenti investigativi hanno riguardato, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, sia l'utenza TIM 3403717***, sia l'utenza TIM 3318800***, quest'ultima a decorrere dal 18/9/2019, allorché è avvenuto il passaggio dal precedente operatore telefonico Poste Mobile che si appoggiava alla rete WIND, mentre per il periodo dal 3/8/2019 al 18/9/2019 l'operato di riferimento era WIND.

Dalla stessa schermata prodotta dall'appellante (documento 9)

risulta, del resto, che detta utenza è stata attivata proprio dal mese di settembre 2019.

Non risulta, quindi, che l'utenza in questione 3318800*** non sia stata oggetto di verifica, come del resto ampiamente motivato nella sentenza impugnata, con la conseguenza che nessun grave *vulnus* è ravvisabile nella motivazione.

2.3. Per quanto riguarda le modalità con cui sono stati effettuati gli accertamenti telefonici, in particolare sull'utenza 3403717***, deve, preliminarmente, dichiararsi inammissibile il deposito, avvenuto in data 10/9/2024, della perizia di parte del 10/9/2024 poiché, ai sensi dell'articolo 194 del codice di giustizia contabile, *“nel giudizio di appello non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che la parte dimostri di non avere potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile”*; conseguentemente, detta perizia - mancando i presupposti per la sua produzione - non può essere utilizzata da questo collegio giudicante ai fini del decidere.

Ciò posto, nella sentenza impugnata, in modo efficace, si esplicitano le ragioni in base alle quali, nonostante l'uso dei tabulati tradizionali, è stato possibile accertare, sulla base delle investigazioni condotte dalla Guardia di finanza, gli spostamenti e/o i mancati spostamenti del dott. Canonico nell'arco temporale oggetto di contestazione (agosto 2019/maggio 2021); infatti, la localizzazione puntuale dello stesso non era necessaria nell'ambito di una tratta di oltre km 200, intercorrente tra Catania e Palermo, al fine di verificare i

suoi spostamenti; in altre parole, seppure non è stato possibile accertare il luogo esatto in cui si trovava Canonico, le investigazioni fondate sui tabulati tradizionali hanno, comunque, premesso di verificare se lo stesso fosse presente o meno a Palermo o a Catania nelle date in cui ha effettuato le trasferte.

Il richiamo alla sentenza n. 8968 del 2022 della Corte di cassazione penale, operato dall'appellante, non è pertinente; nel caso concreto esaminato dal Supremo collegio l'imputato era stato accusato di avere fatto da *"palo"* in due reati di furto, uno consumato e l'altro tentato, con la conseguenza che per la dichiarazione di colpevolezza era necessario verificare la sua posizione esatta al momento delle condotte illecite, in modo da poterne risponderne a titolo di concorso con gli autori materiali; inoltre, il richiamo all'articolo 1, comma 1- *bis*, del decreto-legge 30 settembre 2021, n. 132, convertito dalla legge 23 novembre 2021, n. 178, secondo il quale i dati relativi al traffico telefonico possono essere utilizzati a carico dell'imputato *"solo unitamente ad altri elementi di prova"* ed esclusivamente per l'accertamento di determinati reati, ha rilievo nel campo penalistico e, in ogni caso, per come meglio si esporrà in seguito, nel presente giudizio, di natura certamente non penalistica, il pubblico ministero contabile, così come il giudice di primo grado, ha utilizzato ulteriori elementi ai fini della colpevolezza del dott. Canonico (dichiarazioni rese da dipendenti della società Sicilia Digitale s.p.a.); occorre, poi, puntualizzare che la sentenza n. 126 del 2022 della Sezione Piemonte, sempre richiamata dall'appellante, è stata riformata integralmente con

la sentenza n. 349 del 2023 della Sezione seconda centrale d'appello di questa Corte (*"In definitiva, attraverso la ponderata analisi dei tabulati telefonici emergono robusti e attendibili riscontri degli spostamenti degli ospiti delle strutture di accoglienza gestite dalle tre cooperative, incongruenti rispetto alle presenze registrate nei riepiloghi mensili e utilizzate quale moltiplicatore della quota giornaliera per quantificare l'importo chiesto a titolo di corrispettivo periodico"*).

Il pubblico ministero e il giudice hanno dato rilievo anche alle dichiarazioni rese, nel corso delle indagini penali, da diversi dipendenti della società (Marco Lo Bello, Maria Sciortino, Caternina Paternò Del Cugno) che hanno riferito, concordemente, che il dott. Canonico era presente in sede non più di due giorni a settimana, di solito il martedì e il giovedì, mentre dalle richieste di rimborso presentate dallo stesso emerge quasi un quotidiano pendolarismo: tali dichiarazioni, sia pure non riguardanti giorni specifici, costituiscono un ulteriore elemento che irrobustisce il quadro accusatorio, dimostrando come le richieste di rimborso presentate fossero incompatibili con la permanenza in servizio.

L'appellante lamenta che la sua presenza in sede risulterebbe dalla documentazione agli atti della società che il pubblico ministero ha ommesso di acquisire; sul punto, condividendo le conclusioni dei giudici di prime cure, deve sostenersi che avendo l'attore pubblico provato gli elementi costitutivi dell'illecito erariale era compito del dott. Canonico dimostrarne l'insussistenza, tramite la citata produzione oppure chiedendo l'esibizione di specifici documenti; invece, agli atti del

giudizio, con riferimento alle tratte contestate, non è stato prodotto nulla che dimostri la fallacia delle singole contestazioni, ovverosia la sua presenza a Palermo (scontrini, verbali di riunioni, spese effettuate con la carte di credito ecc.), essendo irrilevante il documento n. 9 del fascicolo dell'appellante poiché riguarda prospetti di somme presuntivamente risparmiate dalla società.

2.4. Le considerazioni sopra esposte, circa la validità dell'accertamento investigativo con l'utilizzo delle celle telefoniche tradizionali, atte a dimostrare la presenza o meno del Canonico nella città di Palermo e/o Catania, non sono scalfite dalla considerazione che la tratta Palermo-Catania deve ritenersi effettuata ove vi sia la prova che non è stato chiesto il rimborso del pernottamento nel capoluogo regionale; tale circostanza, infatti, di per sé non prova alcunché e, comunque, avrebbe dovuto essere suffragata da ulteriori elementi che non sono stati forniti.

All'uopo, si ricorda anche che, a norma della circolare n. 5 del 6 maggio 2011 dell'Assessorato regionale all'economia, agli atti di causa, è vietato il rimborso delle spese di vitto ed alloggio ai componenti degli organi amministrativi delle società regionali, che risiedono fuori dal capoluogo, sopportate per lo svolgimento delle proprie funzioni.

A conclusioni diverse non si può giungere con l'esame del documento n. 13 del fascicolo dell'appellante, trattandosi di una mera nota redatta dallo stesso, non suffragata da alcun elemento atto a provare la veridicità di quanto ivi sostenuto.

3. Il secondo motivo di impugnazione attiene alla quantificazione

del danno erariale.

L'appellante ritiene che il rimborso chilometrico per le trasferte

avrebbe dovuto essere calcolato sui chilometri effettivi percorsi, pari a

470 dal luogo di dimora, in Aci Castello, Comune in provincia di

Catania, e la sede della società in Palermo.

Innanzitutto, in assenza di previsioni normative e/o

regolamentari diverse, il rimborso chilometrico deve essere

commisurato al luogo di residenza, pacificamente per il Canonico in

Catania, e non al luogo di domicilio, di per sé mutevole e lasciato

all'arbitrio del singolo dipendente che, pertanto, può modificarlo a

proprio piacimento; poi, deve aggiungersi che Canonico non ha mai

comunicato formalmente alla società il proprio domicilio, essendo

irrilevante che questo, indicato nel Comune di Aci Castello, non sia

mutato nel corso tempo, come desumibile dall'attestato di congedo del

3/10/2016 e dal verbale di ricezione denuncia della Questura di

Catania del 22/10/2022 .

In ultimo, sempre in assenza di diversa previsione contraria,

appare del tutto logico e coerente che ai fini del rimborso si utilizzino le

tabelle A.C.I., che hanno una valenza oggettiva per tutto il territorio

nazionale, piuttosto che calcoli alternativi del tutto privi del requisito

della certezza e dell'ufficialità.

4. Il terzo motivo di impugnazione attiene alla voce di danno

relativa a spese ingiustificate che il dott. Canonico qualifica di

rappresentanza.

4.1. La somma di euro 1.007,10 riguarda il consumo di pasti

oltre la soglia prevista dall'articolo 6 del regolamento societario, fissata in euro 65,00; è ovvio che il rimborso, eccedente tale misura, non possa in alcun modo essere qualificato come spesa di rappresentanza in assenza di apposita previsione che l'autorizzi.

Alcuni dei rimborsi riguardano il consumo di pasti da parte di soggetti terzi che l'appellante vuol fare rientrare tra le spese di rappresentanza poiché riguarderebbero i dirigenti di Liguria Digitale durante il soggiorno a Palermo. In disparte la circostanza che i dirigenti di altre società godono del trattamento di missione e non si vede la ragione per cui le spese non debbano gravare sul loro datore di lavoro, l'affermazione di parte appellante, circa i soggetti che hanno usufruito dei tali pasti, appare sfornita di ogni prova, non essendo stato depositato alcun documento che possa qualificare dette spese come di rappresentanza.

Nessuna giustificazione, poi, può sussistere sulla spesa di euro 195,50, fonte di illecito poiché doppiamente rendicontata.

4.2. Quanto alla spesa di euro 450,00, relativa all'acquisto di cialde, l'appellante ne sostiene la liceità poiché connessa all'acquisto in comodato d'uso di una macchina per il caffè, gestita dalla segreteria e posta a servizio dei dipendenti.

Orbene, in assenza di adeguata regolamentazione della materia, non si comprende la ragione per la quale il datore di lavoro debba fornire, gratuitamente, ai dipendenti il caffè, bene voluttuario e non certamente primario; trattasi, infatti, di una spesa del tutto

ingiustificata che non può, certamente, gravare sulle casse della società.

5. Il quarto motivo di impugnazione riguarda la spesa di euro 2.640,35, liquidata a soggetti esterni oltre le previsioni contrattuali.

Trattasi di due componenti esterni ad una commissione aggiudicatrice, Umberto Rocco e Renato Giovannelli, nominati con determinazione prot. n. 1478 del 28/5/2019, il cui compenso è stato fissato, rispettivamente, in euro 2.000,00 e in euro 1.500,00, a fronte di liquidazioni avvenute per euro 3.508,77 ed euro 2.640,35.

L'appellante sostiene che il maggior esborso è stato giustificato dal pagamento degli oneri fiscali, non previsti al momento del conferimento dell'incarico e della determinazione del compenso.

Occorre puntualizzare che la contestazione attorea, come si evince dalla pacifica lettura dell'atto di citazione, attiene solamente a tale ultimo profilo, anche se viene evidenziata la illegittimità della procedura di nomina, sulla quale però non è stato mosso alcun rilievo ai fini dell'illecito erariale in quanto l'incarico *“è stato conferito pochi giorni dopo l'entrata in vigore dell'art. 21 del d.l. 76 del 2020 che esclude la responsabilità erariale per le condotte commissive colpose”*.

Orbene, conformemente a quanto sostenuto nella sentenza impugnata, in assenza di una diversa ed espressa pattuizione al momento del conferimento dell'incarico, non vi sono plausibili ragioni per le quali l'obbligazione tributaria, di natura strettamente personale e, tra l'altro connessa, ai redditi dei percipienti, avrebbe dovuto gravare sulla società.

In altri termini, in assenza di espressa previsione, Sicilia Digitale

non avrebbe potuto accollarsi i debiti tributari altrui, con aggravio di costi.

6. Il quinto motivo di impugnazione attiene all'assenza dell'elemento soggettivo del dolo e della colpa grave.

6.1. La condotta dell'appellante integra l'elemento soggettivo del dolo con riferimento al rimborso delle spese di trasferta che non sono state effettuate, essendo evidente la consapevolezza di ottenere somme non dovute a fini locupletativi, come anche riconosciuto nella sentenza impugnata alla quale, per economia espositiva, di rinvia.

6.2. Con riferimento al danno derivante dal pagamento di oneri maggiori rispetto a quelli pattuiti ai membri della commissione aggiudicatrice e al danno discendente dal resto delle contestazioni attoree, ove i giudici di primo grado hanno ritenuto sussistente, rispettivamente, il dolo e la colpa grave, devono confermarsi tali conclusioni, anche in assenza di specifici motivi di doglianza calibrati su tali condotte, rinviando, anche in questo caso, per economia espositiva, al testo della sentenza impugnata.

Deve, però, precisarsi che, contrariamente a quanto sostenuto da Canonico, non può certo ritenersi che lo stesso abbia commesso delle *"mere irregolarità compiute in buona fede"*, stante la chiarezza della normativa di riferimento in materia di rimborso dei pasti, nonché la palese irrazionalità di scelte, non supportate da alcun riferimento legislativo e/o regolamentare, volte ad addossare alla società spese che, tra l'altro non adeguatamente documentazione, non possono

essere ritenute di rappresentanza.

7. In conclusione, l'appello di Canonico Carmine avverso la sentenza n. 112 del 2024 della locale Sezione di primo grado deve essere rigettato.

Le spese del giudizio, liquidate in dispositivo a favore dello Stato, seguono la soccombenza.

P. Q. M.

La Corte dei Conti - Sezione Giurisdizionale d'Appello per la Regione Siciliana - definitivamente pronunciando,

- rigetta l'appello di Canonico Carmine avverso la sentenza n. 112 del 2024 della locale Sezione di primo grado;

- condanna l'appellante a pagare le spese di causa a favore dello Stato che liquida in euro 64,00.

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 5 dicembre 2024.

L'Estensore

Il Presidente

Dott. Giuseppe Colavecchio

Dott. Vincenzo Lo Presti

F.to digitalmente

F.to digitalmente

Depositata oggi in Segreteria nei modi di legge.

Palermo, 31/01/2025

Per il Funzionario preposto

Dott.ssa Pietra Allegra

Il Funzionario amministrativo

Dott.ssa Laura Trizzino

F.to digitalmente